DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1980

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario il vetro tirato o soffiato, detto « vetro per vetrate », della voce ex 70.05 della tariffa doganale comune, originario dell'URSS e messo in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/241/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 29 gennaio 1980 al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario il vetro tirato o soffiato, detto « vetro per vetrate », della voce ex 70.05 della tariffa doganale comune, originario dell'URSS e messo in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che nei paesi del Benelux, conformemente alla decisione del Consiglio del 20 dicembre 1979, conformemente alla decisione del Consiglio del 20 dicembre 1979, l'importazione dei prodotti in causa, originari dell'URSS, è vietata ;

considerando che la disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che le informazioni fornite dalle autorità del Benelux danno atto dell'esistenza di difficoltà economiche nel settore industriale interessato impegnato in uno sforzo di ristrutturazione e che tali difficoltà sono acuite dalle importazioni a basso prezzo provenienti dai paesi terzi ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 (1), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione all'ammontare globale delle domande di licenza che hanno motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari dell'URSS e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 23 gennaio :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato, detto « vetro per vetrate »

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte nei paesi del Benelux nuove possibilità di importazione nei confronti dell'URSS per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente